

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINO, LA LOGGIA, PUMILIA, RUSSO GIUSEPPE, BASSI, SINESIO, LOMBARDO, GIGLIA, PERRONE, RUFFINI, PAVONE, LO BELLO

Presentata il 22 dicembre 1982

Concessione alla regione Sicilia del contributo di solidarietà nazionale per il quinquennio 1982-1986 a norma dell'articolo 38 del relativo statuto e norme per la determinazione dell'ammontare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 aprile 1978, n. 182, sono state fissate le norme per la determinazione ed il versamento alla regione siciliana per il quinquennio 1977-1981 del contributo di solidarietà nazionale.

Tale contributo previsto dall'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, assume particolare rilievo per la norma che lo origina, avente perciò valore costituzionale e si pone l'obiettivo di « bilanciare il minore ammontare dei redditi prodotti nella regione rispetto alla media

nazionale », attraverso l'erogazione di un contributo straordinario detto, appunto, di solidarietà nazionale.

Poiché, nonostante il peculiare valore della norma richiamata il Governo non ha ancora adempiuto al dovere di presentare al Parlamento nel corso dell'esercizio finanziario 1982 l'apposito disegno di legge per definire l'ammontare del contributo relativamente al quinquennio 1982-1986 e poiché con la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 1982, approvata nei giorni scorsi, è stata disposta la riduzione della somma di lire 450 miliardi prevista dal capitolo n. 7751 della tabella 11 del Ministero del tesoro, azzerando

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

così la previsione di spesa per l'esercizio 1982, i sottoscritti deputati della Sicilia al Parlamento nazionale propongono la presente proposta di legge per ovviare alla suddetta omissione e per consentire l'attuazione della norma richiamata.

Con la stessa proposta si invita la Commissione paritetica Stato-Regione istituita per definire i rapporti finanziari tra Stato e Regione, a completare i propri lavori entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e ciò allo scopo di porre una data certa per la attuazione piena delle norme concernenti i rapporti Stato-regione siciliana e pertanto fino a tale data sono sospesi i rimborsi dovuti allo Stato dalla regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. Il ritardo della definizione di tali rapporti ha fino ad oggi recato grave pregiudizio alle prerogative costituzionali dello Statuto della regione siciliana che, come è noto, è statuto spe-

ciale, il che ha determinato con la riduzione delle entrate una ridotta capacità di intervento della amministrazione regionale.

La presente proposta di legge si propone altresì di elevare la misura del contributo all'intero ammontare del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario in ciò modificando il precedente livello e si propone infine di prevedere un aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1983 in modo da ricomprendere nella autorizzazione relativa al detto esercizio anche quella ora soppressa con la legge di assestamento.

I proponenti auspicano un rapida approvazione della presente proposta, anche in considerazione del fatto che essa attua un vincolo di solidarietà tra Stato e regione siciliana, che non può rimanere soltanto sul piano della affermazione verbale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana, per il quinquennio 1982-1986 è commisurato all'intero ammontare del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione siciliana nell'anno successivo a quello cui si riferisce sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale della regione a titolo di imposte di fabbricazione.

ART. 3.

Nell'esercizio finanziario 1983 è compresa altresì una somma pari al contributo riferito all'anno 1982.

ART. 4.

La Commissione paritetica Stato-regione istituita per la definizione delle norme dello Statuto siciliano, deve completare i propri lavori entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e fino a tale data è sospeso il rimborso da parte della regione siciliana delle spese sostenute dallo Stato per conto della regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.